

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOGORO, MASULLAS, GONNOSTRAMATZA,  
POMPU E SIRIS PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PARTE  
MONTIS DELLA FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

(ai sensi dell'art. 23 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011)

L'anno duemilaSEDICI, addì ..... del mese di ..... presso la sede amministrativa dell'Unione  
"PARTE MONTIS, in MOGORO Via Foscolo n° .....

TRA

- BROCCIA SANDRO, nato a MOGORO il 09/03/1956, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di MOGORO;
- SIUNI MANSUETO, nato a MASULLAS il 01/06/1954, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di MASULLAS;
- MANDIS ALESSIO, nato a CAGLIARI il 21/06/1985, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di GONNOSTRAMATZA;
- ATZEI MARCO, nato a CHIVASSO il 17/05/1964, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di POMPU;
- FLORIS MARCO, nato a MASULLAS il 29/05/1959, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di SIRIS;

E

- L'Unione "DEI COMUNI PARTE MONTIS", in persona del Presidente, SIUNI MANSUETO, nato a MASULLAS, in data 01/06/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, in esecuzione della delibera consiliare n.....del.....

**PREMESSO CHE**

- l'art. 23 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 al comma 4, prevede che i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- l'articolo 37 del D.lgs. 50/2016 dispone:
  - “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
  - 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.*
  - 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
  - 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;  
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”

- che i seguenti Comuni, facenti parte dell'UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS, hanno approvato la presente bozza di convenzione il regolamento con le seguenti delibere:
  - ✓ Comune di Mogoro, Delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - ✓ Comune di Masullas, Delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - ✓ Comune di Gonnostramatza, Delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - ✓ Comune di Pompu, Delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - ✓ Comune di Siris, Delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Mogoro, Masullas, Gonnostramatza, Pompu e Siris, (d'ora innanzi definiti come Comuni conferenti) ed il Presidente dell'Unione "PARTE MONTIS" (d'ora innanzi definita come Unione), si stipula quanto segue:

### ART. 1 – PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione DEI COMUNI PARTE MONTIS che, a mezzo del suo rappresentante legale, accetta, della funzione relativa alla gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi, previsti dall'articolo 37 del D.lgs. 50/2016, da parte dei Mogoro, Masullas, Gonnostramatza, Pompu e Siris.
2. L'Unione svolgerà la funzione di centrale di committenza in base delle esigenze rilevate nei singoli comuni aderenti.

### ART. 3 - SCOPI DELLA GESTIONE UNITARIA DEGLI APPALTI

1. La gestione associata delle funzioni specificate al successivo art. 4, persegue i seguenti obiettivi:
  - ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
  - unicità della conduzione e semplificazione di tutti i procedimenti relativi alla funzione conferita con la presente Convenzione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
  - uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione e standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  - maggiore potere contrattuale ed economie di scala;
  - direzione verso la specializzazione delle competenze e la creazione delle necessarie professionalità dedicate.
2. La Centrale Unica di committenza si configura come una vera e propria "stazione appaltante" per conto dell'Unione e dei Comuni conferenti, con le seguenti finalità:
  - preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;
  - rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  - divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - unificazione e semplificazione dei procedimenti inerenti la funzione, adottando degli standards procedurali per le varie fattispecie ed una prassi comune unitaria;
  - riduzione dei costi per il funzionamento, il mantenimento e l'erogazione della funzione.

#### **ART. 4 - FUNZIONI E AMBITO DI INTERVENTO**

1. La centrale unica di committenza curerà l'appalto di ciascun comune aderente nei rispetto dei limiti imposti dall'articolo 37 del DLgs 50/2016. Il Servizio Appalti dell'Unione, previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni conferenti, potrà provvedere ad esperire le procedure di affidamento mediante la centralizzazione delle committenze. Negli atti predisposti, il medesimo Servizio dovrà indicare chiaramente che esso agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti conferenti potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

2. Il responsabile della centrale di committenza dovrà seguire le seguenti procedure:

- gare di lavori servizi e forniture, sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria, da esperire con le modalità previste dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione;
- procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l'affidamento, anche in economia, dei lavori, forniture e servizi;

3. Il Responsabile della Centrale Unica sarà responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/1990, mentre i Comuni dovranno individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti per le fasi di programmazione e di esecuzione del contratto.

4. Il Responsabile della CUC gestirà la procedura di gara in qualità di "Autorità che presiede la gara", assicurando il

regolare svolgimento dei lavori; pertanto procederà a:

- nominare, nei casi previsti dalla legge, la commissione giudicatrice;
- redigere e sottoscrivere, insieme agli altri componenti della Commissione, i verbali di gara;
- redigere e sottoscrivere la determinazione di aggiudicazione;
- trasmettere, ai singoli Enti le risultanze di gara per l'assunzione dei conseguenti adempimenti e dei relativi impegni di spesa definitivi;
- curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- convocare, negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i responsabili dei singoli Enti ai fini della stesura unica della determinazione a contrattare e del relativo progetto e/o capitolato d'onori.

#### **ART. 5 - FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA**

1. Il Servizio Appalti dell'Unione, previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni conferenti, potrà provvedere ad esperire le procedure di affidamento mediante la centralizzazione delle committenze.

2. Negli atti predisposti, il medesimo Servizio dovrà indicare chiaramente che esso agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti conferenti potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

#### **ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. La competenza per la verifica del funzionamento del Servizio Appalti è della Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Il Presidente dell'Unione nomina il Responsabile del Servizio Appalti.

#### **Art. 7 – SEDE DEGLI UFFICI**

La centrale unica di committenza avrà un'unica sede operativa presso gli uffici dell'unione dei comuni Parte Montis siti in via Foscolo n° 1 Mogoro (OR).

#### **ART. 8 - DOTAZIONE ORGANICA E BENI STRUMENTALI**

1. La dotazione organica della centrale unica verrà definita dal C.D.A. dell'Unione, con proprio provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

2. Lo svolgimento delle funzioni della C.U.C. e dei servizi trasferiti all'Unione sarà garantito, in funzione dell'ottimale svolgimento dei carichi di lavoro derivanti dal complesso delle procedure affidate, con personale dei Comuni, trasferito o assegnato in comando, anche part-time, all'Unione medesima, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il rapporto funzionale del personale comandato farà capo all'Unione mentre la titolarità del rapporto di lavoro resterà in capo all'Ente che ha disposto il comando.
3. L'Unione potrà avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge.

#### **ART. 9 – BENI STRUMENTALI**

1. I beni mobili, immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, e quant'altro necessario per il funzionamento della CUC, potranno essere conferiti all'Unione dai singoli Comuni conferenti per essere restituiti in caso di scioglimento dell'Unione o revoca della funzione.

#### **ART. 10 - STIPULA CONTRATTI E RELATIVE SPESE**

1. Ogni singolo Comune conferente si impegna a:
  - sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria dell'appalto;
  - provvedere direttamente al pagamento dell'importo contrattuale alla ditta aggiudicataria, con le modalità e termini stabiliti nel relativo contratto;
  - rimborsare all'Unione, successivamente all'intervenuta effettuazione della gara, le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, che non facciano carico all'aggiudicatario, nonché le ulteriori spese richiamate al successivo art. 13.

#### **ART. 11 - COSTI DELLA CONVENZIONE**

1. I costi della presente convenzione derivano da:
  - costo del personale;
  - spese correnti per impiego di beni di consumo e per il funzionamento della sede: computer, telefono, fax, energia, cancelleria, spese postali, se non coperte nelle spese generali;
  - spese per formazione del personale;
  - spese per consulenze specialistiche.
2. I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'unione con i fondi trasferiti dai comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

#### **ART. 12 - RENDICONTO SPESE**

I criteri di ripartizione sono:

- a. numero di abitanti;
- b. interventi specifici richiesti;
- c. eventuali altri criteri stabiliti dal cda dell'unione.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati devono essere prioritariamente definitive in via bonaria.
2. Qualora ciò non avvenisse le controversie sono deferite al Foro di Oristano.

#### **ART. 14 – DURATA**

1. La presente convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari a quella dell'Unione.
2. L'eventuale recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

## **ART. 15 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni Comunali aderenti e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

## **ART. 16 – REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà conservata agli atti degli Enti sottoscrittori, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE .....

Comune di Mogoro .....

Comune di Masullas .....

Comune di Gonnostramatza .....

Comune di Pompu .....

Comune di Siris .....